

Relatore: Dott. Antonio Carmine Didona

Contatti:

segreteria@consulenzepaci.it

Tel. Back office 0541.1798438

Tel. Segreteria 0541.1795431

www.consulenzepaci.it



Principale normativa applicabile:

- D.L. 22 aprile 2021, n. 52
- DPCM 17 giugno 2021
- Circolari del Ministero della Salute
- Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44
- FAQ predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Certificato COVID digitale della UE

Il regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE (Reg. UE 2021/953 - 14 giugno 2021) è entrato in vigore il 1° luglio 2021.

Ora il certificato COVID digitale potrà essere rilasciato a tutti i cittadini e i residenti dell'UE e verificato in tutta l'Unione.

Attesta che la persona:

- E' stata vaccinata
- Ha ottenuto un risultato negativo al test (tampone)
- E' guarita dalla patologia

Green Pass rafforzato

Art. 9 bis, comma 2-bis, D.L. 22 aprile 2021 n. 52

Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Requisiti Green Pass Rafforzato

- a) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- b) **avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute
- c-bis) **avvenuta guarigione da COVID-19** dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo

CONSEGNA DEL GREEN PASS AL DATORE DI LAVORO

Controllo quotidiano delle Certificazioni consegnate dal lavoratore

Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, consegna al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, ovvero mediante le modalità automatizzate di cui al comma 10, descritte negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679.”.

Ragioni del controllo quotidiano

L'impiego delle Certificazioni Verdi risulta efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità. L'eventuale assenza di verifiche sulla validità della certificazione verde non consente infatti di rilevare l'eventuale occorrenza di una condizione che determina la revoca della stessa (es. in caso di positività sopravvenuta in capo al lavoratore che ha volontariamente consegnato la certificazione verde), in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali.

CONTROLLI DEL PERSONALE ULTRACINQUANTENNE

Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 ha istituito, a decorrere dal 15 febbraio 2022, l'obbligo di vaccinazione e di esibizione del Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro per tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Gli incaricati ai controlli effettuano la verifica giornaliera dei Green Pass rafforzati a tutto il personale ultracinquantenne tramite la modalità Verifica rafforzata dell'app VerificaC19.

COSA FARE DURANTE I CONTROLLI

- Utilizzare la modalità di verifica rafforzata messa a disposizione dall'app VerificaC19 esclusivamente per il personale ultracinquantenne rientrante nell'obbligo vaccinale.
- Utilizzare la modalità di verifica base messa a disposizione dall'app VerificaC19 per il controllo del personale non rientrante nell'obbligo vaccinale.
- Prima di iniziare i controlli giornalieri bisogna:
 1. collegare alla rete internet il supporto utilizzato per le verifiche;
 2. verificare un eventuale aggiornamento dell'applicazione sul Play Store;
 3. accedere all'app VerificaC19 e scaricare gli aggiornamenti richiesti dall'app;
 4. iniziare i controlli preferibilmente in modalità offline.
- Richiedere un documento d'identità in caso di palese incongruità tra i dati anagrafici dell'intestatario del Green Pass e l'utente possessore.
- In caso di un alto numero di controlli, per facilitare e rendere più veloce la scansione dei QR Code, utilizzare la funzione "modalità automatica" introdotta nell'app VerificaC19.
- Avvertire il datore di lavoro in caso di mancato possesso del Green Pass da parte di un interessato o nei casi in cui si riscontrino situazioni non previste dalla presente procedura.
- In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 che risponde tutti i giorni, 24 ore su 24.



COSA NON FARE DURANTE I CONTROLLI

- Non effettuare fotografie ai Green Pass scansionati.
- Non effettuare copie cartacee o digitali del Green Pass o dei documenti d'identità di cui si è richiesta l'esibizione.
- Non conservare alcuna informazione relativa alle attività di verifica dei Green Pass, ad eccezione del verbale di accertamento di una eventuale violazione.
- Non cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.

ESITO DEI CONTROLLI



L'esito positivo della verifica deve comportare l'accesso dell'interessato al luogo di lavoro.

In caso di palese incongruità tra i dati anagrafici dell'intestatario del Green Pass e l'utente possessore, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.



Qualora la verifica dia esito negativo, o qualora l'interessato non esibisca il Green Pass, l'incaricato al controllo non dovrà consentire l'accesso dell'interessato al luogo di lavoro.

L'accesso non dovrà essere consentito all'interessato anche in caso di incongruità tra i dati anagrafici dell'intestatario della Certificazione e quelli indicati nel documento d'identità.

L'esito negativo della verifica deve essere comunicato al datore di lavoro per l'applicazione delle azioni conseguenti determinate e consentite dalla legge.

VERIFICA DI AVVENUTA VACCINAZIONE PER I SOGGETTI OBBLIGATI

SPECIFICHE FUNZIONALITÀ

1. **Verifica tramite il Portale istituzionale INPS**
2. **Verifica tramite la Piattaforma NoiPA**
3. **Verifica tramite il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI)**
4. **Verifica tramite i sistemi informativi delle Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie**
5. **Altre modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale:** esibizione da parte dei lavoratori interessati di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimento del 13 dicembre 2021

Verifica Green Pass e Vaccinazione

Il quadro normativo di attuazione deve garantire che **i trattamenti effettuati per la verifica dell'obbligo vaccinale**, nei casi previsti dalla legge, **siano tenuti separati da quelli effettuati per la verifica quotidiana del possesso della certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle sedi di lavoro**, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da norme distinte che, in modo diverso, concorrono al contenimento dell'epidemia da Covid-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche e sociali.



Relatore: Dott. Antonio Carmine Didona

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Contatti:

segreteria@consulenzepaci.it

Tel. Back office 0541.1798438

Tel. Segreteria 0541.1795431

www.consulenzepaci.it